



COMUNE DI PIATEDA

Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE SAGRE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.11.2016

ARGOMENTO	PAGINA
PREMESSA	2
1. DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Norme di riferimento	3
Art. 2 Oggetto del regolamento	3
Art. 3 Definizione di sagra	3
Art. 4 Organizzatori	4
Art. 5 Durata delle manifestazioni	4
Art. 6 Programma annuale e inserimento nel calendario	4
Art. 7 Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità	5
2. AVVIO ATTIVITA'	5
Art. 8 Autorizzazioni e dichiarazioni di inizio attività	5
Art. 9 Possesso di requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande	6
Art. 10 Prescrizioni	7
3. DISPOSIZIONI FINALI	8
Art. 11 Coinvolgimento di altri operatori	8
Art. 12 Altre disposizioni per gli organizzatori	8
Art. 13 Responsabilità	9
Art. 14 Zone sottoposte a tutela	9
4. VIGILANZA E SANZIONI	9
Art. 15 Vigilanza	9
Art. 16 Sanzioni	9
5. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONE TRANSITORIA	9
Art. 17 Entrata in vigore	9
Art. 18 Disposizioni transitorie	10

PREMESSA

Occorre innanzitutto premettere che fino ad ora nel Comune di Piateda non vengono svolte né fiere, né mercati su aree pubbliche, ma solamente manifestazioni (feste o simili, sagre, manifestazioni sportive ecc.), organizzate da varie associazioni (Pro Loco, Amici del Rock and Rodes ed associazioni locali varie), senza scopo di lucro, con finalità di aggregazione comunitaria, sportiva e con l'obiettivo di far conoscere la realtà locale, di valorizzare il territorio, il turismo, i prodotti enogastronomici tipici della società e dell'artigianato locale, in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è accessoria e non esclusiva.

La Regione Lombardia con deliberazione di Giunta n. X/5519 del 2 agosto 2016, ha definitivamente approvato le "*Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, della L.R. n. 6/2010*". I comuni, sulla base delle linee guida deliberate dalla Giunta Regionale, predispongono il regolamento che, approvato previo parere obbligatorio delle associazioni dei consumatori, degli utenti e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e la somministrazione, contengono la disciplina delle sagre, come definite all'art. 16, comma 1, lettera g) della L.R. n.6/2010.

Scopo della norma è assicurare omogeneità sul territorio regionale, con la definizione di criteri che da un lato favoriscano iniziative e manifestazioni temporanee con somministrazione di cibi e bevande che abbiano evidenti finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, della società e dell'artigianato locale, dall'altro lato siano in grado di evitare che dette manifestazioni assumano la forma di vere e proprie attività commerciali a scopo di lucro, senza adempiere agli obblighi normativi che regolano il commercio in sede fissa ed ambulante e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta dagli esercizi autorizzati; sia consentire un monitoraggio e la conoscenza sul territorio, pubblicare il calendario regionale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo, sulla base dell'elenco annuale che i comuni redigono ed approvano entro il termine indicato dalla legge.

Pertanto il presente regolamento comunale definisce i criteri e le regole per lo svolgimento delle sagre come definite ed anche delle fiere di cui all'art. 16, comma 2, lettera f) e g) della L.R. n. 6/2010, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale ivi indicato.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme di riferimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) - “Direttiva Bolkestein -”;
- Legge n. 241/1990 art. 19, modificato dall’art. 49, comma 4-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e succ. modif. ed integr.;
- T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773 e succ. modif. ed integr.;

LEGGI E INDIRIZZI REGIONALI

- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- D.C.R. 3 marzo 2015 n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere);
- Legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6);
- L’allegato A “Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell’art. 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010” della deliberazione di Giunta Regionale n. X/5318 del 20/06/2016, modificato con deliberazione n. X/5519 del 02/08/2016;

ALTRE DISPOSIZIONI

- disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia;
- disposizioni contenute nel presente regolamento comunale.

Articolo 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, lo svolgimento nell’ambito del territorio comunale di sagre o, più in generale, di tutte quelle manifestazioni temporanee che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale, su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici, assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni.

Articolo 3 - Definizione di “sagra”

1. Per **sagra** comunque denominata, si intendono tutte quelle manifestazioni temporanee, finalizzate alla promozione, alla socialità, all’aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche, gastronomiche di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, ecc., organizzate sul territorio comunale, in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall’art. 72 della L.R. n. 6/2010;
2. Durante le suddette manifestazioni possono essere organizzate mostre, vendite e esposizioni, effettuati intrattenimenti danzanti, spettacoli vari, tombole ed altri giochi leciti, nell’ambito dell’area individuata, con accesso libero al pubblico;

3. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore;
4. Non è consentito lo svolgimento di manifestazione temporanea, sagra nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 4 - Organizzatori

Le manifestazioni di cui al precedente art. 3 possono essere organizzate da:

- a) enti pubblici;
- b) enti ed associazioni senza scopo di lucro per la promozione del territorio comunale a livello sportivo, culturale, gastronomico ecc.;
- c) altri enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- d) organismi religiosi;
- e) partiti politici;
- f) associazioni sindacali;
- g) imprese.

Articolo 5 - Durata delle manifestazioni

1. La durata massima di una sagra o simile con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a **quattro giorni consecutivi**;
2. Eventuali deroghe ai limiti fissati nel presente articolo sono applicate ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, qualora ritenga congrua una maggiore durata in relazione al programma proposto.

Articolo 6 - Programmazione annuale e inserimento nel calendario

1. I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 4) devono comunicare entro il **15 novembre di ogni anno** le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere *entro il 30 novembre di ogni anno* l'elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo. Detto elenco, approvato dalla Giunta Comunale è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal comune, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia;
2. I soggetti interessati entro il termine di cui sopra, devono presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive, apposita richiesta contenente i seguenti dati:
 - a) dati anagrafici del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa e, nel caso di imprese, i relativi dati;
 - b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e mail/telefono);
 - c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - d) denominazione, ubicazione date ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g) programma di massima della manifestazione;

- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale;
 - i) altre attività accessorie;
3. La mancata richiesta entro il **15 novembre** di ogni anno comporta l'esclusione dal calendario, con la perdita del requisito di anzianità dello svolgimento;
 4. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle sagre o similari e delle manifestazioni temporanee ricorrenti che potranno svolgersi nell'anno solare successivo;
 5. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori saranno puniti con le sanzioni previste dall' art. 18ter commi 3) e 4) della L.R. n. 6/2010, integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 10/2016. Come previsto dal comma 4 di detto articolo, in caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate, e, a partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa;
 6. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere modificato o integrato solo dal Comune, sentito il parere delle associazioni dei consumatori, degli utenti e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e somministrazione.

Articolo 7 - Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità

1. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà;
2. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della R.L. o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della R.L.;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

2. AVVIO ATTIVITA'

Articolo 8 - Autorizzazioni e dichiarazione di inizio attività

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma temporanea in occasione di sagre può essere effettuata su tutto il territorio comunale mediante la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

L'attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali o nei luoghi nei quali la stessa si svolge e deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.

2. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata, di norma, **almeno 5 (cinque) giorni** prima della data di inizio della manifestazione;
3. Qualora nell'ambito della sagra, festa siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione, le relative istanze dovranno essere presentate **entro il termine di almeno 30 giorni prima dell'evento**, per il rilascio del titolo abilitativo e/o atto di assenso;
4. Le manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento (quali ad es. spettacoli canori o musicali ed intrattenimenti danzanti) verranno autorizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare nei casi:

a) Trattenimento in spazi attrezzati con capienza superiore a 200 persone:

I trattenimenti in spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva superiore alle 200 persone, sono soggetti alla verifica di agibilità ex art. 80 TULPS da parte della Commissione Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. La richiesta di autorizzazione al pubblico trattenimento ex art. 68 deve essere trasmessa al competente Ufficio Comunale almeno 30 giorni prima del verificarsi dell'evento. L'ufficio Comunale, ricevuta l'istanza, trasmetterà la stessa nel termine di 10 giorni alla CVLPS, per gli adempimenti di propria competenza. Il rilascio di autorizzazione ex art. 68 TULPS da parte del Responsabile del Servizio, è vincolato all'acquisizione del parere della CVLPS e della documentazione/atti richiesti all'istante.

b) Trattenimento in spazi attrezzati con capienza fino a 200 persone:

I trattenimenti in spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva fino a 200 persone, è subordinato alla presentazione documentazione/atti richiesti dall'Ufficio competente all'istante almeno 30 giorni prima del verificarsi dell'evento. Le verifiche ex art. 80 TULPS, possono essere sostituite, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una Relazione tecnica resa ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 311/2001 da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che accerti e dichiari l'agibilità del locale ai fini dell'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo e trattenimenti danzanti, secondo le regole tecniche stabilite con decreto dal Ministero dell'Interno.

c) Spettacolo e trattenimento all'aperto privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico:

Per le manifestazioni, svolte in aree all'aperto prive di strutture destinate a stazionamento del pubblico (sedie, panche, transenne o strutture di contenimento) sarà sufficiente presentare al competente Ufficio comunale, una dichiarazione di inizio attività, almeno 30 giorni prima dell'evento, allegando alla stessa certificazione idoneità statica da parte di chi si incarica dell'eventuale montaggio del palco o pedana per gli artisti, l'idoneità statica e la conformità degli impianti luce, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola d'arte a firma di tecnico abilitato e la certificazione in merito alla presenza e conformità dei sistemi antincendio.

5. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 9 - Possesso requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni varie, o eventi straordinari, soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza ai sensi dell' art. 72 L.R. n. 6/2010;
2. La preparazione dei pasti, da effettuare nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nella richiesta, che non possono essere

acquisiti e utilizzati da organizzazioni o imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore;

3. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti disposizioni igienico-sanitarie;
4. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg.to (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità;
5. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010;
6. E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

Articolo 10 - Prescrizioni

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi;
2. Palchi, pedane, stands, tecnostrutture, ecc. installati in occasione di manifestazioni temporanee, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato e/o CVLPS;
3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da tecnico abilitato a norma di legge;
4. Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica;
5. Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio;
6. Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, oltre a un numero adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in conformità delle vigenti norme;
7. In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima di 75 Kg e devono essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture;
8. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille;

9. Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione;
10. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. devono essere incanalati tramite apposita fognatura;
11. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree e in locali idonei;
12. Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera di C.C. n. 24 del 25.09.2006;
13. Devono essere garantiti i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
14. Devono essere destinate aree a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
15. Devono essere destinati parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

3. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Coinvolgimento di altri operatori

1. Durante lo svolgimento delle sagre, feste e manifestazioni temporanee, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere, previa comunicazione, agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o quella adiacente la sagra;
2. L'Amministrazione Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zona di decentramento amministrativo, ove previste. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

Articolo 12 - Altre disposizioni per gli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori-promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio e/o di contributi;
2. La pulizia dell'area della sagra, festa e manifestazione temporanea è interamente a carico dell'organizzazione, la quale si impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi;
3. L'eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale verrà comunicato tempestivamente agli organizzatori;

4. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, Iva, Irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate;
5. Prima dell'inizio della sagra, previa valutazione logistica della manifestazione, verrà valutata l'opportunità e l'entità di eventuale fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 13 - Responsabilità

1. Ad eccezione delle iniziative alle quali l'Amministrazione decida di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari del patrocinio e/o dei contributi di cui al presente regolamento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

Articolo 14 - Zone sottoposte a tutela

1. Il Comune individua le aree del proprio territorio in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre. Individua, inoltre, le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, nonché tutte le altre aree nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'art. 72 della L.R. n. 6/2010 dev'essere assoggettata ad autorizzazione.

4. VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 15 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, qualora esistente, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Articolo 16 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 previste dall'articolo 18ter, comma 2, della L.R. n. 6/2010, integrata e modificata dalla L.R. n. 10/2016;
2. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

5. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 75 dello Statuto Comunale è soggetto a doppia pubblicazione ed entrerà in vigore alla data di scadenza della seconda pubblicazione;

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate in materia;
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Articolo 18 - Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso;
2. Le norme di cui all'art. 6 "Programmazione annuale" verranno applicate a decorrere dalle sagre, feste paesane e manifestazioni temporanee che si svolgeranno nel 2017.